

IL “BONUS ALBERGHI” NEL BIENNIO 2020 - 2021



L'articolo 79 del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), al fine di sostenere e rilanciare l'economia nel settore turistico e termale, ha riproposto, in versione potenziata, il c.d. **bonus alberghi** (o tax credit riqualificazione), riconoscendo un **credito di imposta con riferimento alle spese sostenute nel biennio 2020-2021**.

Le **principali novità** rispetto alla normativa originaria consistono:

- nell'ampliamento dell'ambito applicativo soggettivo alle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e attività analoghe);
- nella modalità di fruizione del credito d'imposta, ammesso esclusivamente in compensazione anche in unica soluzione, senza obbligo di ripartizione in n quote annuali;
- nell'aliquota stabilita, in continuità con le modifiche apportate per i periodi 2017 e 2018 dalla *Legge di Bilancio 2017*, in misura pari al 65%.

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogati i **tratti fondamentali del credito d'imposta “bonus alberghi”** nella versione reintrodotta dal Decreto Agosto:

AMBITO APPLICATIVO TEMPORALE	✓ Periodi d'imposta 2020 e 2021
AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO	✓ Strutture ricettive turistico-alberghiere ✓ Strutture che svolgono attività agrituristica ai sensi della L. 96/2006 e relative norme regionali ✓ Stabilimenti termali , come definiti dall'articolo 3 L. 323/2000 ✓ Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e simili)

AMBITO APPLICATIVO OGGETTIVO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), e), d), D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ✓ Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ✓ Interventi di incremento dell'efficienza energetica ✓ Acquisto di mobili e componenti di arredo, con vincolo di permanenza dei beni in capo al soggetto beneficiario del credito d'imposta prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo
MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 65% delle spese sostenute
MODALITÀ DI FRUIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Utilizzo esclusivo in compensazione ✓ Utilizzo anche in unica soluzione (non è obbligatoria la ripartizione in quote annuali)

Per quanto non diversamente disposto dalla fonte primaria vi è un espresso rimando alle disposizioni, ove applicabili, dell'articolo 10 D.L. 83/2014.

Restano alcuni **aspetti del bonus alberghi 2020-2021 da chiarire**, in relazione a vincoli previsti nella previgente disciplina attuativa e non richiamati nel Decreto Agosto:

- **esistenza della struttura al 01.01.2012** quale condizione soggettiva di ammissibilità al beneficio;
- **massimale di credito di euro 200.000 nel biennio**;
- **procedura di ottenimento del credito e in particolare se applicabile il meccanismo del c.d. *click day***.

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO
www.pierlucaeassociati.it